

N. R.G. 2463/2017



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE

02 Seconda sezione CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2463/2017

tra

GIORGIO GASPERI CAMPANI

Appellante

e

COMUNE DI SESTO FIORENTINO

Appellato

VERBALE DEL 16 MAGGIO 2019

alle h. 11.09 innanzi al dott. Susanna Zanda, sono comparsi:

Per GIORGIO GASPERI CAMPANI l'avv. VASCELLARI ANDREA;

Per COMUNE DI SESTO FIORENTINO l'avv. DORETTI CHIARA;

Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da precedenti atti depositati.

Durante la discussione poiché parte appellante insiste sul fatto che il Comune non SI sia costituito tempestivamente con comparsa depositata il 10 maggio 2016, perché il timbro di deposito non risultata firmato; e poiché parte appellata deduce che, invece, si è costituito in data 10 maggio 2016 ma che la cancelleria ha perso il cartaceo, l'appellante chiede di poter produrre lo storico del fascicolo del giudice di pace per dimostrare i suoi assunti.

Il giudice sospende l'udienza 10 minuti per acquisire lo storico del fascicolo del giudice di pace, impregiudicata la rilevanza avuto riguardo alle deduzioni del Comune sulla possibilità di depositare i fotogrammi della violazione anche dopo la prima udienza.

Ripresa l'udienza alle h. 11,49 l'avv.to Vascellari deposita certificazione di cancelleria del giudice di Pace con lo storico del fascicolo n. 3196/2016 di primo grado da cui risulta che non vi è mai stata annotata la costituzione del Comune di Sesto fiorentino.

L'avv.to Chara Doretti insiste per l'avvenuta tempestiva costituzione in primo grado e comunque rileva che la cass. ha più volte fatto luce sulla natura ordinatoria del termine di gg. 10 di cui all'art. 7 comma 6 d.lgs 150/2011 ed in particolare cita ord. 18499/12 luglio 2018 a favore dell'ordinarietà del termine.

L'avv.to Vascellari insiste sulla tardività della produzione dei fotogrammi in quanto perentoriamente dovevano essere depositati 10 gg. prima della prima udienza del 26 maggio 2016 al fine di provare la fondatezza della violazione. Quella Cassazione si riferisce alla comparsa di costituzione e non alla produzione dei documenti.

Il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura alle parti non presenti alle h. 23.10
Firenze il 16 maggio 2019. Il Giudice dott.ssa S. Zanda





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Zanda ha pronunciato *ex art. 429 sexies c.p.c.* la seguente

SENTENZA

Ex art. 429 c.p.c.

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2463/2017 promossa da:

GIORGIO GASPERI CAMPANI (C.F. GSPGRG45R03D612F), con il patrocinio dell'avv. VASCELLARI ANDREA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. VASCELLARI ANDREA

APPELLANTE

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO (C.F.), con il patrocinio dell'avv. DORETTI CHIARA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA VITTORIO VENETO 1 50019 SESTO FIORENTINO presso il difensore avv. DORETTI CHIARA

APPELLATO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso redatto e presentato personalmente da Gasperi Campani Giorgio al giudice di Pace, il medesimo ha impugnato il verbale del comando di polizia municipale di Sesto Fiorentino nR-923/2016 con cui gli era stata contestata la violazione al codice della strada di passaggio con rosso semaforico.

Nel ricorso il Gasperi proponeva contestazioni sulla funzionalità dell'impianto, sull'illegittimità dello stesso e sulla mancanza di pres segnalazione della rilevazione a distanza delle relative infrazioni.

Alla prima udienza tenutasi davanti al G.d.P. il 26 maggio 2016 il Gasperi si presentava sempre personalmente davanti al giudice di Pace e compariva altresì il funzionario delegato per il Comune di Sesto Fiorentino Alessandro cappelli che, si legge testualmente nel citato verbale, esibisce copia della memoria di risposta del Comune con timbro di depositato 10 maggio 2016.

Il giudice dava atto della mancanza in atti dell'originale della comparsa di risposta del Comune di Sesto F. e della mancanza anche della copia per la controparte, disponeva ricerche di cancelleria e rinviava la causa al 7 luglio 2016.



Sentenza n. 1562/2019 pubbl. il 16/05/2019
RG n. 2463/2017

Il 7 luglio 2016 emetteva la sentenza con cui rigettava il ricorso e condannava il ricorrente a versare euro 55,00 al Comune di Sesto Fiorentino a titolo di spese vive.

Avverso detta sentenza propone ora appello il Gasperi con l'avv.to Vascellari eccependo preliminarmente l'assenza di costituzione del Comune di Sesto in primo grado ed eccependo dunque l'inammissibilità dei documenti prodotti raffiguranti il passaggio con rosso.

Parte appellata ha dedotto che i documenti in quanto prove precostituite fuoriescono dal divieto dei *nova* in appello e ha comunque insistito sul fatto che tali documenti fossero stati ritualmente prodotti anche in primo grado con la comparsa di risposta del 10 maggio 2016 depositata ritualmente come risulta dal timbro di deposito di cancelleria, non impugnato per falso; il fatto poi che l'originale e la copia per la controparte siano andati smarriti non potrebbe ricadere sulla parte che li aveva regolarmente depositati.

L'avv.to Vascellari ha prodotto anche uno storico del fascicolo le giudice di Pace da cui risulterebbe l'assenza di qualsivoglia annotazione di cancelleria in merito alla costituzione del Comune in primo grado, da valutarsi unitamente alla mancanza di firma del cancelliere su quel timbro che compare con data 10 maggio 2016 in quella copia che il Comune aveva esibito al Giudice.

Tanto premesso si osserva che la mera presenza di un timbro "depositato il 10 maggio 2016" in assenza di firma del cancelliere su quel timbro non può considerarsi un'attestazione di avvenuto deposito dell'atto; difetta, infatti, la fondamentale attribuibilità di quella attestazione di deposito ad una persona fisica determinata sì da verificarne il rapporto di immedesimazione organica con l'ente di appartenenza (in questo caso la cancelleria del giudice di Pace).

A ciò si aggiunge che mancarono fin da subito all'udienza del 16 maggio 2016 sia l'originale della comparsa del Comune di Sesto Fiorentino sempre con timbro e firma del cancellerie, sia la copia per la controparte, sempre con timbro e firma del cancellerie; ma potendo effettivamente essere andati smarriti tali atti in cartaceo dovrebbe perlomeno rinvenirsi l'annotazione del deposito di un atto così fondamentale come la comparsa di risposta (atto introduttivo del giudizio) sullo storico telematico del fascicolo, dove il cancellerie ha l'obbligo di annotare i singoli eventi accaduti nel processo e massimamente gli atti introduttivi con attestazione della data, discendendo da tali attestazioni, importanti conseguenze sull'esito del giudizio, viste le decadenze applicabili anche al processo davanti al giudice di pace.

Nello storico del fascicolo, invece, non si rinviene alcuna annotazione della costituzione del Comune di Sesto Fiorentino.

In base a tali elementi si può effettivamente concludere che nessuna costituzione in primo grado sia stata fatta dal Comune di Sesto il quale è, a tutti gli effetti, da considerarsi contumace in primo grado con l'ovvia conseguenza che il capo della condanna alle spese di euro 55,00 disposta da parte del giudice a carico del ricorrente Gasperi e in favore del Comune sia senz'altro da revocare.

Quanto all'altro capo sul merito della contestata violazione al codice della strada, occorre rilevare che i filmati stampati del passaggio con rosso non sono da considerarsi depositati in primo grado, sibbene in grado d'appello, unitamente, in questo grado, al cd.

Ebbene è vero che il rito lavoro contempera il principio dispositivo col principio di verità per cui presenta delle maglie più larghe nell'applicazione delle decadenze istruttorie e massimamente



documentali, ricorrendo, spesso, al concetto dell'“indispensabilità del documento ai fini della decisione” si dà consentire l'ingresso in appello di documenti nuovi, ma tutto ciò solamente quando siano già presenti in primo grado delle correlate “allegazioni” e dunque siano visibili “in nuce” sin dal primo grado quantomeno delle “piste istruttorie percorribili”.

Quando però il soggetto che intende produrre in appello un documento sia rimasto contumace in primo grado, la questione dei nova incontra lo sbarramento istruttorio delle decadenze previsto per l'appello anche nel rito lavoro.

Si veda in proposito la decisione Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 11845 del 15/05/2018 Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO ANCONA, 17/08/2012: *“Nel rito del lavoro occorre temperare il principio dispositivo con quello di verità, pertanto, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., il deposito in appello di documenti non prodotti in prime cure non è oggetto di preclusione assoluta ed il giudice può ammettere, anche d'ufficio, detti documenti ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione, in quanto idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione, purché allegati nell'atto introduttivo, seppure implicitamente, e sempre che sussistano significative “piste probatorie” emergenti dai mezzi istruttori, intese come complessivo materiale probatorio, anche documentale, correttamente acquisito agli atti del giudizio di primo grado”*.

Applicando siffatti consolidati principi al caso di specie, poiché il Comune è da considerarsi contumace in primo grado, il filmato e le stampe del filmato della contestata violazione non possono trovare ingresso e conseguentemente non è da considerarsi sussistente la prova della contestata violazione affidata a tali mezzi di prova giudicati inammissibili.

L'appello è dunque fondato e la sentenza del giudice di primo grado deve essere revocata con annullamento del verbale qui impugnato.

Le spese seguono la soccombenza come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

1. Revoca la sentenza del giudice di Pace n. 2007/2016 del 11.7.2016 e per l'effetto annulla il verbale di polizia municipale del Comune di Sesto Fiorentino n. R – 923/2016;
2. Condanna il Comune di Sesto Fiorentino a rimborsare all'appellante le spese vive del primo grado in euro 43,00 per spese di contributo unificato, le spese del secondo grado in euro 111,50 per spese vive ed euro 630,00 per onorari del secondo grado, oltre accessori di legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti non presenti ed allegazione al verbale.
Firenze il 16 maggio 2019.

Il Giudice
dott. Susanna Zanda

